

REGOLAMENTO COMITATO STUDENTESCO

Articolo 1	Definizione e composizione del C.S.
Articolo 2	Presidenza
Articolo 3	Il segretario e gruppo di segreteria
Articolo 4	Gruppo di coordinamento alunni (G.C.A.)
Articolo 5	Convocazione
Articolo 6	Funzioni
Articolo 7	Ordine del giorno
Articolo 8	Verbali
Articolo 9	Validità delle riunioni
Articolo 10	Votazioni
Articolo 11	Commissioni
Articolo 12	Questioni irrisolti
Articolo 13	Variazioni al regolamento

Articolo 1 - Definizione e composizione del C.S.

Il Comitato studentesco è l'organo collegiale formato dai rappresentanti di classe degli studenti. Esso agisce secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado. Nell'eventualità in cui i rappresentanti di una o più classi non siano presenti in Istituto od impossibilitati a partecipare al Comitato Studentesco verranno eletti, per le suddette classi, dei delegati con poteri provvisori affinché venga garantita una corretta informazione e la piena partecipazione alle eventuali attività proposte.

L'assemblea dovrà essere costituita da :

- a) un minimo del 50% dei rappresentanti di classe (RdC),
- b) un Presidente (PCS), da un Vicepresidente(VCS) e da un Gruppo di Segreteria (GdS)
- c) eventuali commissioni

i rappresentanti degli studenti in consiglio di istituto (RdI), anche nel caso in cui non facciano parte dell'assemblea, hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle assemblee del Comitato Studentesco.

Possono assistere ai lavori del comitato studentesco, in qualità di uditori, tutti gli esterni che lo richiedono al PCS. Essi non hanno diritto di voto ma possono intervenire nel dibattito dopo aver chiesto la parola al PCS.

Articolo 2 - Presidenza

Il Gruppo di Presidenza è composto dal Presidente del comitato (PCS) e dai Vicepresidenti (VCS).

Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti di classe. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati. Il Presidente nomina il Vice Presidente, il Segretario e da uno a tre Vice Segretari del Comitato. Il Comitato dovrà esprimere parere favorevole sulle nomine.

Il PCS ha l'obbligo di moderare la discussione e di controllare e garantire il regolare svolgimento dell'assemblea nel pieno rispetto di ogni minoranza.

Il PCS ha il potere di escludere dalla discussione chi, dopo essere stato più volte avvertito, non permetta il regolare svolgimento dell'assemblea. I rappresentanti di classe devono controllare l'operato del PCS, il quale non deve abusare di questo potere per motivi ideologici e/o personali. Il PCS rimane in carica per l'intero anno scolastico e può essere destituito del suo incarico con voto di sfiducia espresso da più del 50% degli aventi diritto.

Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta il comitato Studentesco, modera il dibattito, assegna la parola, indice le votazioni, proclama i risultati.

Il VCS ha l'obbligo di sostituire il PCS per indisponibilità del medesimo. Il VCS coadiuva il PCS nello svolgimento delle sue funzioni. Il VCS rimane in carica per l'intero anno scolastico e può essere destituito del suo incarico con voto di sfiducia espresso da più del 50% degli aventi diritto.

Articolo 3 - Il Segretario e il Gruppo di Segreteria

Il Segretario, o in sua assenza il Vice Segretario, prende nota degli esiti delle votazioni e redige il verbale della seduta (vedi art.6)

Il GdS è composto da un minimo di una persona ad un massimo di tre persone che dovranno produrre un verbale scritto per ogni assemblea del Comitato Studentesco.

Il GdS deve mantenere i rapporti con le altre componenti della scuola.

Il GdS rimane in carica per l'intero anno scolastico e può essere destituito del suo incarico con voto di sfiducia espresso da più del 50% degli aventi diritto.

Articolo 4 - Gruppo di coordinamento alunni (GCA)

Il Presidente e il Vice, il Segretario e il Vice costituiscono, insieme ai rappresentanti d'Istituto degli studenti, il Gruppo di coordinamento alunni del Comitato Studentesco.

- Hanno funzione propositiva e devono mantenere i rapporti con il Consiglio di Istituto, producendo un verbale, di ogni seduta del Consiglio d'Istituto stesso.
- Devono mantenere i rapporti con le altre componenti della scuola.
- All'occorrenza e a richiesta devono rendere conto del loro operato all'interno del Comitato Studentesco in occasione delle assemblee di classe.

Articolo 5 – Convocazione

La prima seduta del Comitato Studentesco è convocata dall'ex-Presidente o dai rappresentanti dell'Istituto degli studenti per l'elezione del nuovo Presidente del Comitato e del nuovo Gruppo di Presidenza.

Successivamente, il Comitato Studentesco può essere convocato da:

- a il Presidente del Comitato Studentesco o, in assenza di esso, il Vicepresidente;
- b il Dirigente Scolastico.

Il Presidente ha l'obbligo di indire la convocazione del Comitato quando questa viene richiesta dai 2/3 dei rappresentanti di classe. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Comitato quando la richiesta provenga da meno dei 2/3 dei rappresentanti di classe. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Comitato e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

Il Comitato Studentesco deve essere convocato con preavviso di due giorni, mediante avviso precedentemente comunicato alla Dirigenza, quando l'iniziativa non parta da essa. In caso di particolare urgenza il comitato può essere convocato immediatamente, mediante avviso orale ai rappresentanti di classe.

Articolo 6 – Funzioni

Il Comitato Studentesco, nell'ambito delle proprie competenze, formula proposte:

- a al Consiglio d'Istituto;
- b al Collegio dei Docenti;
- c al Dirigente scolastico;
- d all'Assemblea Studentesca d'Istituto

Articolo 7 – Ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sedute del Comitato Studentesco è stabilito, a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o del Gruppo di Presidenza.

Nei casi in cui il comitato sia convocato dalla Presidenza o richiesto dai 2/3 dei rappresentanti di classe, l'ordine del giorno è ratificato dal Gruppo di Presidenza.

Articolo 8 – Verbali

I verbali, redatti dal GdS e sottoscritti dal Presidente, sono raccolti a cura dell'ufficio di Presidenza, affissi all'albo e inviati alla Presidenza.

Articolo 9 – Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni del Comitato Studentesco è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Comitato Studentesco stesso

Articolo 10 – Votazioni

Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano. E' necessaria la votazione per scrutinio segreto mediante schede quando si faccia questione di persone.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al primo periodo. In caso di parità si dovrà di nuovo votare, se persiste la parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 11 – Commissioni

E' prevista, nell'ambito del Comitato Studentesco, la formazione di commissioni, composte da tutti studenti interessati, per esaminare aspetti particolari del lavoro del Comitato Studentesco.

Possono essere invitati a collaborare ai lavori del Comitato Studentesco tutte le componenti scolastiche (genitori, studenti, personale docente e non docente, personale direttivo e tecnico) nonché esperti esterni previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto.

Articolo 12 – Questioni irrisolte

Per qualsiasi questione che non dovesse trovare soluzione nel presente regolamento, il Gruppo di Presidenza, all'unanimità, adotta una delibera propria volta a dirimere la questione irrisolta.

Articolo 13 – Variazione al regolamento

Il regolamento è approvato a maggioranza assoluta dai componenti del Comitato Studentesco e con la stessa maggioranza vengono apportate modifiche o integrazioni ad esso.

